

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 132 DEL 27/01/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA IN FISICA SANITARIA. ANNO 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 95/25

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda intrattiene da numerosi anni un rapporto di collaborazione con l'Azienda ULSS 8 Berica e, con deliberazione n. 732 del 19/04/2024, ha approvato anche per l'anno 2024 le convenzioni per attività di consulenza in discipline di elevata specializzazione, non presenti presso questa Azienda ULSS, tra cui la Fisica Sanitaria;
- con nota prot. n. 100427 del 11/11/2024, questa Azienda ha richiesto all'Azienda ULSS 8 Berica la disponibilità al rinnovo, per l'anno 2025, delle convenzioni di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024;
- nelle more del perfezionamento dell'istruttoria, con nota prot. n. 115670 del 30/12/2024, questa Azienda ha chiesto all'Azienda ULSS 8 Berica la disponibilità a effettuare accessi per attività di consulenza in Fisica Sanitaria, limitatamente al periodo necessario alla formalizzazione della convenzione per l'anno 2025;
- con nota prot. n. 133132 del 31/12/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 116023/24, l'Azienda ULSS 8 Berica ha risposto alla nota prot. n. 100427/2024, confermando la disponibilità alla stipula degli accordi per l'anno 2025.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 2876 del 13/01/2025, il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche ex art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL Area Sanità del 23/01/2024, per l'anno 2025;
- con nota prot. n. 3157 del 14/01/2025, questa Azienda ha trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il fabbisogno di convenzioni passive per le branche indicate nella nota di cui al punto precedente.

Preso atto che con nota prot. n. 4491 del 15/01/2025, recepita al protocollo aziendale con il n. 3843 del 16/01/2025, l'Azienda ULSS 8 Berica ha comunicato che, con suo atto deliberativo n. 29 del 15/01/2025, è stata approvata la convenzione per attività di consulenza in Fisica Sanitaria ai sensi e per gli effetti all'art. 91 comma 2 lett. a) C.C.N.L. del 23/01/2024 con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali di questa Azienda ULSS e in linea con le vigenti normative della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore *ad interim* dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per l'anno 2025 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza in Fisica Sanitaria, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - l'attività di consulenza sarà svolta dal personale dirigente dell'UOC Fisica Sanitaria dell'AULSS 8 Berica, che potrà avvalersi dei tecnici di Radiologia Medica della stessa UOC Fisica Sanitaria di Vicenza;
 - sono previsti n. 18 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 35 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
 - per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, verrà corrisposta

una tariffa oraria pari a € 113,76, comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'AULSS 7 Pedemontana e della trattenuta del 5% che affluisce all'AULSS 8 Berica, mentre per il supporto tecnico sarà riconosciuto un compenso orario di € 36,00, oltre agli oneri al 33%. Entrambi i compensi sono soggetti ad IVA al 22%;

- è inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio, calcolato sulla base di un importo forfettario di €/km 0,16, come stabilito dalla circolare regionale n. 414670 del 04/10/2017. Tale rimborso è parte integrante del corrispettivo riconosciuto ed è pertanto soggetto ad IVA;
- specificare nel testo della convenzione che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
- prevedere un importo complessivo presunto per l'anno 2025 di € 17.568,81 (IVA esclusa).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2025 la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per attività di consulenza in Fisica Sanitaria, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
 - l'attività di consulenza sarà svolta dal personale dirigente dell'UOC Fisica Sanitaria dell'AULSS 8 Berica, che potrà avvalersi dei tecnici di Radiologia Medica della stessa UOC Fisica Sanitaria di Vicenza;
 - sono previsti n. 18 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Bassano del Grappa e n. 35 accessi annui della durata massima di 4 ore ciascuno presso l'Ospedale di Santorso;
 - per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, verrà corrisposta una tariffa oraria pari a € 113,76, comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'AULSS 7 Pedemontana e della trattenuta del 5% che affluisce all'AULSS 8 Berica, mentre per il supporto tecnico sarà riconosciuto un compenso orario di € 36,00, oltre agli oneri al 33%. Entrambi i compensi sono soggetti ad IVA;
 - è inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio, calcolato sulla base di un importo forfettario di €/km 0,16, come stabilito dalla circolare regionale n. 414670 del 04/10/2017. Tale rimborso è parte integrante del corrispettivo riconosciuto ed è pertanto soggetto ad IVA;
3. di specificare nel testo della convenzione che le parti si riservano la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dall'accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta elettronica certificata;
4. di dare atto che la spesa complessiva prevista l'anno 2025 ammonta presuntivamente ad € 17.568,81 (IVA esclusa), e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio

sanitarie – ASP della Regione”, programma di spesa 130 del BEP 2025;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN FISICA SANITARIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia
Simionato

E

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo
Bramezza

PREMESSO CHE

- l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la
volontà di rinnovare, anche per l'anno 2025, la convenzione per attività di
consulenza in Fisica Sanitaria, richiedendo la collaborazione di fisici sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C. Fisica
Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, per l'attuazione dei compiti inerenti le finalità
istituzionali;

- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.
91 c. 2. lett. a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -
Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina
dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione
n. 304 del 2/03/2023;

- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria e della

	Direzione Medica Ospedaliera, ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che	
	svolgeranno dette attività a favore dell’U.L.SS. n. 7, a fronte di specifici compensi,	
	al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto	
	precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8 garantisce all'U.L.SS. n. 7 attività di consulenza in fisica sanitaria ai	
	fini dello svolgimento delle funzioni di radioprotezione (D.Lgs n. 101/2020) e di	
	Specialista in Fisica Medica (D.Lgs n. 101/2020) nonché, e relativamente all'attività	
	di radiologia, di Esperto Responsabile per la Sicurezza in Risonanza Magnetica	
	(D.M. 14/01/2021) e Addetto alla sicurezza Laser (ex D.Lgs. n. 81/2008 e norme	
	specifiche).	
	L'art. 163 del D.Lgs. 101/2020 prevede inoltre che il Tecnico Sanitario di Radiologia	
	può effettuare le prove di costanza del funzionamento dell'apparecchiatura	
	radiologica, sulla base delle indicazioni e dei protocolli di esecuzione predisposti	
	dallo specialista in fisica medica. Pertanto, nello svolgimento dell'attività, i fisici	
	sanitari con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno indeterminato dell'U.O.C.	
	Fisica Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8 potranno avvalersi anche dell'opera prestata dai	
	Tecnici Sanitari di Radiologia dell'U.O.C. Fisica Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8 nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	I consulenti dell'U.L.SS. 8, in possesso delle qualifiche sopra indicate, effettueranno	
	controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche e misure di radioprotezione per	
	la U.L.SS. 7 e controlli di sicurezza delle attrezzature. Effettueranno inoltre	
	valutazioni dosimetriche e forniranno informazioni relativamente all'esposizione	

	radiologica del personale e dei pazienti trattati.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	Le attività di consulenza svolte dal personale sanitario dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria	
	di Vicenza avverranno al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con gli	
	impegni di servizio e si svolgeranno come di seguito specificato:	
	a) DISTRETTO 1 - Ospedale di San Bassiano: sono previsti presumibilmente n. 18	
	accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, comprensivi di eventuale	
	elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n 8., escluso il tempo necessario per	
	la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i	
	controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo	
	anomalie o malfunzionamenti.	
	b) DISTRETTO 2 - Ospedale di Santorso: sono previsti presumibilmente n. 35	
	accessi annui della durata di circa n. 4 ore ciascuno, comprensivi di eventuale	
	elaborazione dei dati anche presso l’U.L.SS. n 8., escluso il tempo necessario per	
	la trasferta. All’interno del monte ore suindicato il Consulente dovrà garantire i	
	controlli secondo la normativa vigente, in base al calendario specifico, salvo	
	anomalie o malfunzionamenti.	
	Per i controlli sulle apparecchiature più complesse (TAC, mammografi, angiografi	
	ecc.), e quindi non sulle apparecchiature di radiologia convenzionale, il personale	
	dell’U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza potrà avvalersi dei tecnici di Radiologia	
	Medica della stessa U.O.C. Fisica Sanitaria di Vicenza, in base al D.Lgs. 101/2020	
	art. 163 comma 7.	
	Il preventivo orario annuale di cui sopra presuppone che tutti i controlli saranno	
	effettuati dal personale dell’U.O.C. di Fisica Sanitaria di Vicenza e che il trasporto	
	della strumentazione da e per l’U.L.SS. n. 7 sarà effettuato a cura del personale	

	dell'U.O.C. medesima. La presente previsione di impegno orario si intende per la	
	dotazione di apparecchiature esistente.	
	Si precisa che per le apparecchiature radiologiche le frequenze sono quelle stabilite	
	dalle normative vigenti in materia.	
	La frequenza dei controlli in Risonanza Magnetica è stabilita dal D.M. 14/01/2021.	
	La frequenza della valutazione dei rischi associati ai sistemi laser è stabilita dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	L'Esperto di Radioprotezione dovrà inoltre garantire la corretta tenuta delle schede	
	dosimetriche personali, la valutazione dei rischi individuali e tutto quanto previsto	
	dall'art. 109 del D.Lgs 101/2020; per la gestione delle schede dosimetriche personali	
	e per tutta l'attività strettamente burocratica si avvarrà di personale amministrativo	
	dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	Le prestazioni di cui all'art. 1 sono effettuate dal personale dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria dell'U.L.SS. n. 8, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,	
	al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i	
	Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi	
	introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro	
	dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente,	
	l'attività presso l'U.L.SS. n. 7 viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Fisica	
	Sanitaria, d'intesa con la Direzione Medica Ospedaliera dell'U.L.SS. n. 7, in maniera	
	tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di	
	riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale fisico coinvolto. Lo	

	svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata dal personale della Dirigenza Sanitaria, l'ULSS	
	7 si impegna a corrispondere una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a €	
	113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del	
	5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8, mentre per l'attività di supporto tecnico sarà	
	riconosciuto un compenso orario di € 36,00 oltre oneri al 33%. Entrambi i compensi	
	sono soggetti ad IVA al 22%.	
	L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute sia dai	
	Fisici Sanitari che dal personale tecnico secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre	
	2017 prot. n. 414670 e per una distanza chilometrica pari a 80km a/r per Bassano e	
	60km a/r per Santorso. Il rimborso delle spese di viaggio costituisce parte integrante	
	del corrispettivo riconosciuto ed è pertanto soggetto ad IVA.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	L'U.L.SS. n. 7, al fine di consentire l'emissione della fattura e per consentire	
	adeguati controlli, si impegna a trasmettere con cadenza mensile all'U.L.SS. n. 8 il	
	riepilogo degli accessi effettuati con l'indicazione del giorno, ora di inizio e di fine	
	servizio, il nominativo del Consulente con i chilometri percorsi, unitamente ai fogli	
	di accesso validati dal consulente interessato e dal Direttore dell'Unità Operativa di	
	appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	

	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta compensazione delle somme dovute da parte	
	dell'U.L.SS. n. 7, accrediterà i compensi spettanti al personale che ha prestato	
	l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le	
	modalità stabilite.	
	Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di	
	lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	L'U.L.SS. n. 7 provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, che copra i	
	consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe	
	misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).	
	L'U.L.SS. n. 7 garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura	
	assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	L'U.L.SS. n. 7 presta altresì idonea garanzia a copertura assicurativa degli eventuali	
	danni alla strumentazione, di proprietà di U.L.SS. n. 8, in uso ai consulenti in	
	occasione dell'attività professionale di che trattasi, eventualmente occorsi anche	
	durante i tragitti di accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	

	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da	
	qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	L'U.L.SS. n. 7 dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della	
	salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.	
	81/2008 e s.mi..	
	Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili	
	Le parti convengono che l'U.L.SS. n. 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati	
	personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione	
	dei dirigenti fisici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al trattamento dei dati degli	
	interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni	
	operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del	
	Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed	
	integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti dell'U.L.SS. n. 8 sono,	
	pertanto, nominati "autorizzati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29	
	del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2 quaterdecies del Codice Privacy	
	adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal Designato al trattamento dell'U.L.SS.	
	n. 4 al primo contatto con gli stessi, per lo svolgimento delle attività trattamentali	
	analogiche e digitali. Gli specialisti devono attenersi alle policy aziendali in materia	
	di protezione e sicurezza dei dati personali, garantendo la massima riservatezza nel	
	trattamento degli stessi e rispettando il codice deontologico specifico della loro	
	professione in materia di segreto professionale. Restano in capo al Titolare del	
	Trattamento, U.L.SS. n. 7, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso	
	verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare	
	esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali	

	obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal	
	Regolamento UE 2016/679. Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma	
	in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo	
	saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei	
	dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle	
	misure di sicurezza previste a tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si	
	rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7,	
	pena la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	

	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è soggetta ad I.V.A.;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 14 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	per l’Azienda	per l’Azienda
	U.L.SS. n. 7 “ Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Patrizia Simionato)

[illegible]